

CIRCOLARE N. 2/2022

MODIFICA RETROATTIVA DELLA DEDUCIBILITA' DEI MARCHI RIVALUTATI CON EFFETTI CONTABILI

L'art. 1 commi 622-624 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato **retroattivamente** il regime fiscale dell'ammortamento dei maggiori valori attribuiti ai marchi attraverso la rivalutazione, prevedendo l'innalzamento dagli ordinari 18 anni a **50 anni** come periodo di ammortamento fiscale minimo.

La norma, in considerazione di tale "anomala" retroattività, prevede che si possano revocare gli effetti fiscali della rivalutazione già effettuata, richiedendo il **rimborso** dell'imposta sostitutiva versata.

In alternativa, è possibile optare per integrare il pagamento versando una **maggiore imposta sostitutiva** (nella misura prevista dall'art. 176 comma 2-ter del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata), beneficiando in questo modo della deduzione degli ammortamenti negli ordinari 18 anni.

Ci si trova dunque di fronte ai seguenti scenari:

-**"accettare"** l'allungamento del beneficio fiscale sul maggiore valore in un orizzonte temporale di **50 anni**: tale opzione originerà, man mano che si iscrivono gli ammortamenti civilistici a fronte di una deducibilità fiscale di 50 anni, un disallineamento tra il valore contabile e quello fiscale. La società pertanto dovrà, in presenza dei relativi presupposti, iscrivere le attività per imposte anticipate sulla quota parte di ammortamenti non deducibili. A tal proposito, si dovrà valutare attentamente la presenza del requisito di "ragionevole certezza" richiesto dall'OIC 25, considerato l'elevato arco temporale previsto per il riassorbimento del riallineamento;

-**"disconoscere"** la **rilevanza** fiscale della **rivalutazione**: in tal caso la società iscrive un credito tributario nei confronti dell'Erario da compensare come previsto dalla normativa con contropartita "Riserva di

Rivalutazione”, considerato che tale riserva era stata utilizzata nel 2020 quale contropartita del debito tributario. Successivamente, si deve considerare che il disconoscimento degli effetti fiscali origina un disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale del marchio e si dovrà, in presenza dei relativi presupposti, iscrivere la fiscalità differita. Si può ritenere che la contropartita dell’iscrizione della fiscalità differita dovrebbe essere la riduzione della riserva di rivalutazione ovvero la scrittura contabile che sarebbe stata effettuata qualora la rivalutazione fosse solo civilistica. Il disconoscimento della rilevanza fiscale non sarà verosimilmente perseguito da quelle società che abbiano già utilizzato le riserve per la copertura delle perdite;

*-corrispondere le **maggiori imposte** al fine di mantenere la deducibilità degli ammortamenti in 18 anni, iscrivendo il debito tributario in contropartita alla riduzione della riserva di rivalutazione o, in mancanza, un’altra posta del patrimonio netto.*

*Un tema delicato è poi quello della possibilità di **eliminare del tutto la rivalutazione**, anche dal punto di vista civilistico. Si tratta di una situazione che potrebbe presentarsi nel caso di imprese solide e con un’elevata redditività, che avevano rivalutato il marchio unicamente nella prospettiva dei significativi risparmi fiscali prospettici.*

Alcuni amministratori potrebbero ritenere opportuno l’eliminazione della rivalutazione dal punto di vista contabile, dal momento che qualora nel 2020 fosse già stata prevista la deducibilità dei maggiori valori in non meno di 50 esercizi, non avrebbero verosimilmente optato per la rivalutazione del marchio.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra

Studio Truppa – Medici

